

**FOTOVOLTAICO
SCADENZE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI**



**A cura della Sezione Agroenergie
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi**

La presente guida è elaborata con il solo scopo di coadiuvare i produttori di energia da fotovoltaico, nel ricordare gli adempimenti normativi più importanti, obbligatori per normativa vigente.

Per quanto si sia cercato di riportare tutti i più diffusi adempimenti, il seguente elenco è da ritenersi indicativo e non esaustivo.

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsiasi problema che il produttore possa riscontrare anche in relazione agli adempimenti qui elencati.

INDICE

- 1. ADEMPIMENTI PERIODICI
BUROCRATICI/TECNICI PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI**
- 2. ADEGUAMENTI RICHIESTI DELL’A.E.E.G.**
- 3. DECRETO SPALMA INCENTIVI**
- 4. SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
INCENTIVATI**
- 5. VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL GSE**

1. ADEMPIMENTI PERIODICI BUROCRATICI/TECNICI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

AGENZIA DELLE DOGANE PER IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW

- ✓ Dichiarazione di consumo e produzione energia elettrica -> 31 marzo
- ✓ Vidimazione dei registri di produzione (per impianti con autoconsumo)
- ✓ Versamento diritto di licenza (per impianti con autoconsumo) -> 16 dicembre

GESTORE SERVIZI ELETTRICI (G.S.E.)

- ✓ Caricamento sul portale Dichiarazione di consumo -> 30 giugno
- ✓ Dichiarazione Fuel – Mix (per impianti in totale vendita o ritiro dedicato) -> 31 marzo
- ✓ Predisposizione annuale Certificazione Antimafia obbligatoria per operatori che ricevono incentivi per un importo superiore a € 150.000 calcolato per l'intera durata del periodo incentivante

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (A.E.E.G.) – Per impianti superiore a kw 100

- ✓ Indagine annuale – Dati tecnici sui produttori di elettricità e autoproduttori -> marzo
- ✓ Invio della dichiarazione Unbundling – entro 90 gg dalla data di pubblicazione del bilancio
- ✓ Versamento contributo per il funzionamento dell'Autorità – luglio/agosto
- ✓ Comunicazione contributo per il funzionamento – settembre

Le scadenze per gli adempimenti dell'A.E.E.G. posso subire variazioni

ADEMPIMENTI PLURUENNALI

- ✓ Taratura dei gruppi di misura da parte di un Ente certificatore -> ogni 3 anni
- ✓ Taratura del Sistema di Protezione di Interfaccia -> ogni 5 anni
- ✓ Verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del DPR del 22/10/2001 nr. 462 da parte di organismi abilitati -> ogni 2/5 anni

2. ADEGUAMENTI RICHIESTI DELL'A.E.E.G.

Delibera 243/2013: l'A.E.E.G. ha imposto l'adeguamento delle protezioni di interfaccia, esterne e/o interne all'inverter per gli impianti superiori a 6 KW entrati in esercizio prima del 31 marzo 2012.

Delibera 421/2014: l'A.E.E.G. ha stabilito che tutti gli impianti uguali e/o superiori a 100 KW connessi alla rete in media tensione con domanda di connessione presentata prima del 1 gennaio 2013, devono essere adeguati allo scopo di consentire al gestore di rete di disconnettere gli impianti della rete di distribuzione in presenza di situazione di criticità. L'adeguamento doveva essere predisposto entro il 31 gennaio del 2016

Delibera 595/2014: la delibera ha stabilito che dal 1 gennaio 2016 il GSE erogherà gli incentivi solo sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete, per tanto i contatori a partire da tale data dovevano essere adeguati per permettere la telelettura da parte del gestore di rete.

Delibera 281/2012: la delibera stabilisce che, per gli impianti in convenzione RID, il Produttore deve attenersi alle disposizioni definite dal GSE riguardante le modalità di trasmissione dei dati al fine di procedere ad una corretta previsione e programmazione dell'energia elettrica immessa in rete. A tal proposito recentemente il GSE ha iniziato ad inviare ai Produttori una richiesta di invio dati al fine di poter tele-leggere i contatori dell'energia immessa in rete dagli impianti. Per maggiori informazioni e sulle modalità di trasmissione si invita a collegarsi al seguente link:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/dispacciamento/gestione-programmi>

3. DECRETO SPALMA INCENTIVI

La legge 116/2014 conosciuta come “SPALMA INCENTIVI” ha introdotto la rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kw, in particolare l’art. 26 comma 3 prevede la rimodulazione sulla base di una delle seguenti opzioni che i soggetti titolare d’impianti fotovoltaici avevano l’obbligo di scegliere e comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

OPZIONE A

Allungamento di quattro anni del periodo di incentivazione (si passa da 20 a 24 anni) ed una parallela riduzione delle tariffe incentivanti spettanti secondo una percentuale di riduzione dell’incentivo inversamente proporzionale al periodo residuo d’incentivazione.

OPZIONE B

Fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.

OPZIONE C

Fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1. Al 5 per cento per gli impianti da 200 KW a 500 KW
2. Al 7 per cento per gli impianti da 500 KW a 900 KW
3. Al 9 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 KW

In assenza di comunicazione da parte dell’operatore il GSE ha applicato l’opzione di cui al punto 3.

Sempre l'art.26 stabilisce le nuove modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi, in particolare il GSE eroga con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI

Il DL 49/2014 disciplina la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE a cui fanno parte anche i pannelli fotovoltaici, in particolare gli impianti vengono suddivisi in due categorie: i pannelli provenienti da impianti di potenza nominale inferiore a 10 kw vanno smaltiti in “Centri di Raccolta” appositi, mentre i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kw sono considerati RAEE Professionali.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, come indicato all'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli. L'obiettivo è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti.

La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai Consorzi previsti dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, qualora sia accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto oppure la responsabilità ricada sul produttore a seguito della fornitura di un nuovo pannello. In caso contrario, il GSE provvede direttamente utilizzando gli importi trattenuti.

La normativa prevede che il GSE definisca le modalità operative necessarie a garantire la totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici incentivati con il meccanismo del Conto Energia (I-V).

Si precisa che l'obbligo di smaltimento previsto dal Decreto permane anche alla scadenza del periodo di incentivazione. Ne deriva che il GSE, verificato l'avvenuto smaltimento, restituirà la quota trattenuta al Soggetto che in quel momento è titolare dell'impianto.

Il GSE a partire dall'undicesimo anno tratterà una quota dell'incentivo finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei rifiuti dei pannelli fotovoltaici, tale quota trattenuta in forma cautelativa, comprensiva degli interessi maturati, verrà restituita, al titolare dell'impianto, entro 6 mesi dall'effettivo smaltimento del pannello fotovoltaico dopo aver presentato al GSE idonea documentazione che attesti l'avvenuto smaltimento.

La quota trattenuta dal GSE è pari ad una tantum di € 12 per pannello nel quindicesimo anno di incentivazione per gli impianti sotto i 10 kw, mentre per gli impianti uguali o sopra i 10 kw verranno trattenuti € 10 per pannello spalmati a partire dall'undicesimo anno di incentivazione. Si precisa che il titolare dell'impianto può richiedere l'intervento del GSE per la completa gestione dello smaltimento dei pannelli, in questo caso potrà essere richiesto un importo aggiuntivo qualora la quota trattenuta non sia sufficiente a gestire in maniera completa le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei pannelli stessi.

Per maggiori informazioni o approfondimenti sull'argomento si rimanda alla circolare del GSE:

http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/GSE_Documenti/Fotovoltaico/QuintoConto/20172905%20-%20Istruzioni%20operative%20RAEE.pdf

Esempio quota trattenuta per un impianto da 1MW

QUOTE TRATTENUTE IMPIANTO FV PRIMO CE (1 MW_p CON MODULI DA 200 W_p)			
Anno trattenuta	Quota €/pannello	€/impianto	Trattenuta %
1 (11° anno incentivo)	1,82	9.091	18%
2	1,64	8.182	16%
3	1,45	7.273	15%
4	1,27	6.364	13%
5	1,09	5.455	11%
6	0,91	4.545	9%
7	0,73	3.636	7%
8	0,55	2.727	6%
9	0,36	1.818	4%
10	0,18	909	2%
TOTALI	10	50.000	100%

5. VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL GSE

A partire dal 2014 il GSE ha iniziato a svolgere con intensità controlli volti alla verifica della sussistenza o permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al riconoscimento e al mantenimento degli incentivi.

Dall'ultimo rapporto annuale GSE, i controlli su impianti incentivati che l'ente ha effettuato nel 2016 hanno riscontrato irregolarità in oltre un terzo dei casi.

Spesso si tratta di problemi di cui i soggetti responsabili nemmeno erano consapevoli, prima dell'ispezione, e che possono portare alla sospensione degli incentivi e alla richiesta di rimborso di quanto ricevuto.

I controlli possono essere svolti sia dal GSE che da organi terzi dotati delle competenze specialistiche necessarie ad effettuare un controllo.

In caso di sopralluogo, il responsabile del controllo potrà chiedere di acquisire atti, documenti, schemi tecnici e qualsiasi altra documentazione necessaria allo svolgimento del controllo. Come riportato dal DM CONTROLLI del 31 gennaio del 2014, oggetto del controllo saranno le caratteristiche tecniche delle macchine e delle apparecchiature installate; la configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica; la strumentazione di misura dell'energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti e le misure e le contabilizzazioni dell'energia necessaria per definire correttamente l'energia incentivabile. Durante lo svolgimento del controllo, inoltre, l'incaricato è tenuto a redigere un verbale contenente le operazioni effettuate, le documentazioni e le informazioni acquisite nel corso del tempo e, eventualmente, le dichiarazioni del proprietario dell'impianto o di un suo delegato. Tale verbale dovrà essere sottoscritto dal proprietario per poi essere trasmesso al GSE in maniera immediata. La procedura di controllo mediante sopralluogo si conclude con l'individuazione di eventuali violazioni e successive conseguenze. In caso contrario, il GSE confermerà l'idoneità dell'impianto a ricevere l'incentivo.

Il processo nel dettaglio

Il processo di controllo tramite sopralluogo prevede alcune fasi specifiche:

1. Programmazione assegnazione ad un Gruppo di Verifica (GdV) composto dal personale del GSE o da altro personale idoneo.
2. Il GdV effettua un'analisi della documentazione tecnica e amministrativa presentata al momento della richiesta dell'incentivo.
3. Il GSE comunica all'interessato la data di svolgimento del sopralluogo (avvio del procedimento di verifica).
4. Sopralluogo, in cui si verifica lo stato dell'impianto (anche con rilievi fotografici), può essere richiesta ulteriore documentazione e durante il quale il responsabile del controllo redige il verbale
5. Dopo il sopralluogo il GdV esamina la documentazione richiesta durante il sopralluogo, analizza i risultati del controllo e redige il rapporto finale di verifica (in cui vengono riportati i rilievi effettuati in sintesi)
6. La Commissione di Verifica sugli Impianti di Produzione valuta quanto emerso dal controllo ed effettua una delibera.
7. Il GSE invia il provvedimento conclusivo contenente l'esito dell'attività di controllo al proprietario dell'impianto.

In caso di esito negativo del controllo può portare, a seconda della gravità commessa:

- ✓ L'annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi
- ✓ La modifica della tariffa incentivante
- ✓ L'adeguamento delle modalità di calcolo dell'energia incentivata

Il sopralluogo viene stabilito con data e ora prefissate, e viene condotto da un paio di tecnici di una società certificata, incaricata direttamente dal GSE. Prima della verifica i tecnici esibiscono sempre il tesserino di riconoscimento e copia della comunicazione che è pervenuta al cliente.

Il Soggetto Responsabile è tenuto sempre a confermare la propria presenza, è consigliabile che sia anche presente un proprio tecnico, meglio se il soggetto che ha redatto la pratica o installato l'impianto.

Infatti a parte i documenti caratterizzanti l'impianto che dovrebbero essere stati consegnati al cliente alla fine dell'iter autorizzativo, molti dei documenti che verranno esaminati e/o richiesti non sono in possesso del soggetto responsabile.

In particolare tra i documenti richiesti vi sono i seguenti:

- ✓ schema elettrico unifilare dell'impianto
- ✓ planimetria dell'impianto
- ✓ elenco completo in formato xls dei moduli fotovoltaici
- ✓ elenco completo in formato xls del/degli inverter
- ✓ elenco completo in formato xls dei contatori elettronici installati
- ✓ documentazione attestante che l'impianto è stato realizzato utilizzando componenti di nuova sostituzione
- ✓ titolo autorizzativo conseguito per l'installazione dell'impianto
- ✓ attestato di ispezione di fabbrica dell'inverter
- ✓ attestato di ispezione di fabbrica dei moduli
- ✓ certificato CEI EN 61215 dei moduli
- ✓ visura catastale storica ed estratti di mappa aggiornati relativi all'immobile su cui è installato l'impianto

La suddetta documentazione deve essere messa a disposizione in formato elettronico durante il colloquio, ed eventualmente caricata sul portale GSE attraverso l'applicazione UVI da parte del soggetto responsabile o di chi ne fa le veci entro 20 giorni dal giorno del sopralluogo.

Il procedimento di verifica si conclude generalmente entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera.